

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARATA: Incolumità delle famiglie abitanti nel rione Molini degli Orti in Piacenza adiacenti allo Stabilimento della Società S N A M (5413)	30008	COLITTO: Istituzione di un corso professionale per vivaisti forestali nel comune di Campochiaro (Campobasso). (5807)	30013
BERNARDI: Vendita di appartamenti di vecchia costruzione di proprietà dell'Istituto case popolari in Milano. (5698)	30009	COLITTO: Provvedimenti per la disoccupazione esistente nel comune di Bonifredo (Campobasso). (5808)	30013
CARRON: Condizioni di lavoro degli operai italiani della provincia di Udine assunti dalla società Chanplan e Foleni per lavori di disboscamento in Corsica (Francia). (5618)	30010	COLITTO: Nomina del titolare della pretura nel comune di Bonifredo (Campobasso). (5812)	30013
CASERTA: Esclusione dalle promozioni di n. 51 cancellieri provenienti dal gruppo C dell'Amministrazione giudiziaria. (5428)	30011	COLITTO: Provvedimenti per i disoccupati del comune di Capracotta (Campobasso). (5830)	30014
COLASANTO: Prezzi di cessione della frutta, ortaggi ed altri prodotti agricoli dai produttori ai venditori. (5675)	30011	COLITTO: Prosecuzione dei lavori nel cantiere-scuola di rimboscimento del comune di Carpinone (Campobasso). (5831)	30014
COLITTO: Istituzione di corsi-scuola per terrazzieri e muratori e di un cantiere scuola per rimboscimento nel comune di Guglionesi (Campobasso) (5717 e 5896)	30012	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di rimboscimento nel comune di San Vincenzo (Campobasso). (5832)	30014
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola nel comune di Ururi (Campobasso). (5718)	30012	COLITTO: Disoccupazione operaia nei comuni di Castellino sul Biferno, Petrella Bifermina, Matrice e Campolieto (Campobasso). (5833)	30014
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di rimboscimento in località Pianelle nel comune di San Massimo (Campobasso). (5719)	30012	D'AGOSTINO: Continuazione della costruzione del braccio ferroviario Schettino-Regalbuto (Catania). (5569)	30014
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di rimboscimento nel comune di Acquaviva Colle Croce (Campobasso). (5720 e 5786)	30012	FAILLA: Perizia medica sulle condizioni della giovane Lucia Latino detenuta nelle carceri di Ragusa. (5573)	30015
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di rimboscimento nel comune di Rocavivara (Badia Santa Maria del Caneto) (Campobasso). (5721)	30012	FANELLI: Istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Brocco (Frosinone) (5784)	30015
COLITTO: Mancata costruzione nel comune di Filignano (Campobasso) del fabbricato dell'IN A.-CASA (5750)	30013	GRECO: Causa Mohassen-Alliata-Fracassi. (5734)	30015
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di rimboscimento nel comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso) (5785)	30013	INVERNIZZI GAETANO: Osservanza delle norme legislative in materia di lavoro da parte di panifici nella provincia di Treviso. (5621)	30016
		INVERNIZZI GAETANO: Importazione dagli Stati Uniti di farina di grano (5741)	30017
		LATORRE: Rispetto degli obblighi di concessione da parte della Società automobilistica S I T A. (Taranto). (5589)	30017
		MANCINI: Mancata corresponsione del premio di fine corso agli allievi del cantiere-scuola di rimboscimento del comune di Paola (Cosenza). (5817)	30017

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

	PAG.
MANNIRONI: Soppressione della sala di aspetto di I e II classe nella stazione di Macomer (Nuoro). (5615)	30018
MANNIRONI e MARENGHI: Divieto d'importazione in America di formaggio ed altri prodotti caseari fino al 30 giugno 1952. (5859)	30018
NITTI: Traffico di automezzi bellici provenienti dagli Stati Uniti d'America attraverso il territorio nazionale. (5780)	30019
PINO: Rivendicazioni degli artigiani di Messina e provincia. (5665)	30019
PINO: Trattamento del reduce Basilico Giuseppe fu Francesco residente nel comune di Gotto (Messina). (5773)	30020
PINO: Istituzione di un corso di addestramento professionale per marinai autorizzati al traffico della provincia di Messina. (5796)	30021
POLANO: Concessione della buona uscita agli assuntori delle ferrovie dello Stato. (5585)	30021
RESCIGNO: Rescissione di contratti per le riscossioni esattoriali. (5608)	30022
ROBERTI e BASILE: Tutela dei lavoratori emigrati in Australia. (5754)	30022
TOZZI CONDIVI: Onorari e diritti per prestazioni giudiziarie. (5820)	30022
VERONESI: Risarcimento per danni di guerra subiti dagli uffici giudiziari. (5910)	30022

ARATA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intende assumere per l'incolumità e la tranquillità delle duecento famiglie che abitano nel rione Molini degli Orti, in Piacenza, in prossimità del luogo (via Enrico Millo), dove ha sede la centrale di compressione del metano, gestita dalla SNAM.

« In breve lasso di tempo, ben due esplosioni si sono verificate in quel deposito. La prima il 4 aprile 1951, in seguito a deflagrazione di uno dei quattro compressori, e la seconda l'11 maggio 1951 per lo scoppio di alcune bombole. Nella prima rimasero feriti più o meno gravemente undici operai; nella seconda uno.

« A prescindere dai danni prodottisi nelle case vicine alla località, per rottura di vetri, ecc., gravissimi sono l'orgasmo e l'ansia delle duecento famiglie alloggiate nei dieci fabbricati circostanti, costruiti a cura dello Stato alcuni anni or sono per accogliere sinistrati.

« L'immediato allontanamento del deposito in parola si impone pertanto non soltanto come una misura di elementare precauzione,

ma anche come ottemperanza doverosa a precise norme di legge; norme che gli interessati si vedranno costretti ad invocare giudizialmente ove lo Stato non si renda consapevole del dovere che gli incombe ». (5413).

Risposta. — « Gli incidenti lamentati sono attribuibili a deprecati errori di manovra delle valvole dei motocompressori da parte degli operai addetti. Se in qualsiasi stabilimento possono verificarsi dolorosi eventi del genere, con maggiore facilità e con conseguenze di più vasta portata per la sicurezza del personale tali eventi possono accadere in centrali di compressione di un gas come il metano, che, qualora venga a contatto di una qualsiasi fonte di accensione, diviene miscela infiammabile ed anchè esplosiva. I due incidenti non possono che ascrivere a quelle tristi fatalità che accompagnano i lavori più pericolosi e delicati.

« Per quanto riguarda le misure di sicurezza da imporre per evitare il ripetersi di incidenti come quelli lamentati, in relazione anche alla ubicazione della centrale rispetto all'aggregato urbano di Piacenza, è da tener presente che presso questo Ministero sono in corso di predisposizione le norme di sicurezza relative alla costruzione ed all'esercizio delle centrali di compressione del gas naturale, settore, questo, che essendo sorto solo con la passata guerra, non è stato soggetto ancora a disciplina legislativa. Una misura radicale come quella proposta per il trasferimento della centrale della SNAM lontano dai centri abitati potrà essere adottata qualora sia riconosciuta necessaria dagli organi di studio che si occupano del problema. Esaminando i motivi di potenziale ed immediato pericolo permanente denunciati, è da osservare che:

a) la centrale di compressione di cui trattasi è sorta nel 1940 in zona allora al di fuori dell'abitato di Piacenza (metri 800 circa in linea d'aria dalle mura urbane), nell'ambito di un vasto appezzamento di terreno, di 8000 metri-quadrati, chiuso da muro di cinta lungo tutto il suo perimetro, con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore. Con uguale osservanza delle stesse norme, nel 1948 venne istituito, entro il capace recinto della centrale di compressione, il deposito di carburanti costituito da sei serbatoi, di cui 4 interrati, della capacità complessiva di 300 metri-cubi. La costruzione e l'esercizio di tale deposito vennero infatti autorizzati da questo Ministero con decreto ministeriale 6 settembre 1948, subordinatamente a visita di collaudo del Corpo dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

vigili del fuoco e dell'Ufficio del genio civile di Piacenza. L'uno e l'altro, accertata la rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza vigenti, consentirono l'entrata in esercizio del deposito con autorizzazioni rispettivamente numero 1751 del 13 dicembre 1948 e n. 10433 del 30 dicembre 1948;

b) pur riconoscendo che la situazione in cui è venuta a trovarsi la centrale di cui trattasi per la sopravvenuta costruzione, nelle sue vicinanze, di alcune case popolari, di una scuola e di una chiesa, abbia in qualche modo modificato le condizioni iniziali in base alle quali la centrale è sorta, non si ravvisa tuttavia una situazione di pericolo per tali costruzioni civili, giacché la scuola e la chiesa distano 200 metri dal recinto della centrale-deposito e le case di abitazione una settantina di metri dai più prossimi depositi di carburante. È comprensibile la determinazione psicologica di uno stato di allarme provocato dagli scoppi anzidetti, ma non si può dar atto di una minaccia alla sicurezza pubblica che non esiste;

c) la distanza minima dei serbatoi interati di carburante dalle rampe di caricamento delle bombole di metano (reparto più vicino della centrale di compressione) è di circa 15 metri; quella dei serbatoi fuori terra dalle rampe suddette è di circa 30 metri. Gli incidenti del 3 aprile e dell'11 maggio 1951 dimostrano che eventuali incendi di gas in centrale non sono pericolosi per i serbatoi; rimane, specie nei riguardi dei serbatoi fuori terra, il pericolo di proiezione di schegge per scoppio di bombole. A tale pericolo verrà ovviato con la costruzione, già decisa e di immediata attuazione, di un muro continuo sufficientemente robusto per resistere a proiezioni di schegge, ed alto non meno di metri 3;

d) quanto alla distanza tra i vari reparti della centrale-deposito è da osservare che, pur essendo talune di esse ravvicinate, rispondono alle esigenze della sicurezza. Infatti, gli incidenti del 3 aprile e dell'11 maggio corrente anno sono rimasti circoscritti ai locali in cui si sono verificati, dimostrando una sufficiente razionalità della disposizione dei vari locali della centrale. Pur tuttavia, per migliorare la sicurezza interna della lavorazione e andare incontro a taluni desideri espressi dalle maestranze, oltre alla nuova sistemazione in corso della sala macchine, che avrà pareti d'ambito ampiamente aperte per consentire la massima circolazione d'aria, è allo studio la risistemazione, a distanze più appropriate dalla stessa sala macchine, della mensa, cucina, spogliatoio, recipienti di deposito (bombo-

loni) a cabina di smistamento gas per la rete cittadina di Piacenza. Per le rampe di caricamento bombole saranno presto realizzati dei diaframmi mobili metallici, già studiati dalla SNAM, per separare le bombole sotto carica da quelle riempite, separazione prudenziale in caso di scoppio e di incendio. Apposito nuovo impianto di irrorazione ad acqua, verrà pure messo in esercizio;

e) la centrale di Piacenza, inizialmente attrezzata sia per la spinta in metanodotto del gas naturale, sia per la compressione di quest'ultimo in bombole, dopo la scoperta dei giacimenti gassiferi ad alta pressione di Caviaga, Ripalta e Cortemaggiore che ha reso superflua la spinta in metanodotto, ha limitato la sua attività alla compressione del metano in bombole. Nessun ulteriore potenziamento dei suoi impianti si è reso pertanto necessario in relazione alla crescente metanizzazione delle industrie, le quali non utilizzano metano compresso. Al contrario, i progettati nuovi impianti di compressione nei vari centri di consumo, la cui costruzione seguirà l'imminente sviluppo della rete di metanodotto SNAM, fanno prevedere una diminuzione di potenzialità della centrale stessa, che sembra destinata ad assumere (sotto il punto di vista della compressione) una importanza puramente locale;

f) altre misure di sicurezza già allo studio saranno anch'esse presto realizzate, per ridurre al minimo le cause di dispersione e accumulo del gas e di accensione del medesimo. La SNAM non trascurerà e questo ministero vigilerà che ciò avvenga con l'applicazione di quei nuovi accorgimenti suggeriti dalla tecnica più progredita per prevenire ogni possibile ulteriore inconveniente nell'esercizio della centrale suddetta ».

Il Ministro: CAMPILLI.

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere:

1°) se egli sia a conoscenza dell'ignobile speculazione fatta a Milano da alcuni gruppi finanziari con la vendita di singoli appartamenti di case popolari di vecchia costruzione; appartamenti che sono ceduti a prezzi esosi a piccoli risparmiatori, i quali pensano in tal modo di procurarsi un alloggio alle scadenze previste dall'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sfrattando il vecchio inquilino.

« Tale forma di speculazione, che procura enormi profitti ai vampiri che la esercitano, e che, senza alcun vantaggio per l'economia nazionale e anzi con danno manifesto di una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

sana politica edilizia, li arricchisce sfruttando i bisogni elementari delle classi più povere, suscita tra gli inquilini, minacciati a più o meno breve scadenza di essere gettati sul lastrico, agitazioni che vanno assumendo un tale carattere da turbare profondamente l'ordine pubblico, come è stato riconosciuto dal Ministro dell'interno nella risposta ad una interrogazione indirizzatagli, mesi or sono, dall'interrogante;

2°) se ritenga giusto di introdurre nel progetto che sarà presentato alla Camera per la proroga del blocco dei fitti, una disposizione che, allo scopo di interrompere la campagna speculativa di questi profittatori, ovvero:

prolungi il periodo richiesto dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, articolo 7, di anni 3 o mesi 18, trascorsi i quali il locatore può fare cessare la proroga ovvero:

neghi la possibilità di fare cessare la proroga al locatore che abbia acquistato l'immobile, per atto tra vivi, posteriormente al 1° gennaio 1945 ». (5698).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne l'esistenza di società costituite con finalità speculative nella compra vendita di immobili urbani, il ministero non ha mancato di assumere informazioni presso l'autorità giudiziaria dei maggiori centri abitati. Dalle risposte finora pervenute è risultato che, in effetti, si sono costituite nei maggiori centri numerose società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e ricostruzione di case, anche ad uso esclusivo di abitazione. Va rilevato, però, che sia per il numero di dette società (solo in Milano ne sono state costituite duemilasesantuno nel periodo 1° gennaio 1950-30 giugno 1951), sia per la natura e la difficoltà delle indagini, non sembra possibile accertare l'esatta portata del fenomeno denunciato e stabilire, quindi, la sua incidenza nel campo locatizio.

« Comunque, è da osservare che l'inconveniente lamentato non sembra potersi porre, come motivo esclusivo, a fondamento della invocata abrogazione o modificazione dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in quanto, alla stregua della vigente legislazione nessun divieto è imposto alla costituzione di società e all'esplicazione di attività a scopo di lucro nella compra-vendita di immobili adibiti ad abitazione. Ciò non toglie, tuttavia, che il problema potrebbe essere tenuto presente e vagliato nell'elaborazione del disegno di legge, inteso a regolare i contratti di loca-

zione a partire dal primo gennaio 1952, che il Governo presenterà tempestivamente al Parlamento per le sue determinazioni ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

CARRON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se corrisponda a verità il fatto che 15 operai italiani, della provincia di Udine, ingaggiati per taglio di boschi in Corsica con regolare contratto di lavoro stipulato tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Udine, vengano tenuti in condizioni di vera miseria, in regime di schiavitù; se sia vero che il datore di lavoro non rispetti le clausole contrattuali e che i predetti operai risultino debitori verso di esso di somme varianti dalle 20 alle 30 mila lire, pur dopo tre mesi di ininterrotto lavoro di 10-12 ore giornaliere; se sia vero che tutto il salario dei summenzionati operai venga trattenuto dal medesimo datore di lavoro in conto vitto e alloggio.

« L'interrogante, infine, chiede di sapere quale azione intenda svolgere l'onorevole ministro, qualora i fatti menzionati corrispondano a verità, tenuto anche conto che si tratta di capi famiglia partiti con l'intenzione di lavorare e di risparmiare per inviare parte dei guadagni alle famiglie in miseria ». (5618).

RISPOSTA. — « A seguito della lettera numero 1/3589 del 9 corrente mese le comunico che il console italiano a Bastia, su istruzione del Ministero degli affari esteri, ha svolto un'accurata indagine sia presso la Società Champlan e Folelli, che aveva assunto attraverso l'ONI un gruppo di operai italiani per lavori di disboscamento, sia direttamente presso gli operai stessi. Il console, al quale, peraltro, non era pervenuto da parte degli operai alcun reclamo per inadempienze contrattuali della ditta, ha potuto accertare che nessuno dei nostri lavoratori è rimasto creditore presso la ditta stessa per retribuzioni non corrisposte. È risultato inoltre che solo 3 operai, avendo giudicato il lavoro troppo duro e i guadagni non convenienti, hanno preferito ritornare in Italia, ed il loro volontario rimpatrio è già avvenuto. Sta di fatto che il lavoro di cui trattasi è retribuito a cottimo, e talvolta le condizioni naturali delle foreste non consentono ai boscaioli di lavorare ad alto rendimento. Non si è mancato tuttavia di tener presente questa circostanza e sono stati interessati gli organismi competenti affinché, per le future assunzioni, vengano apportati gli opportuni miglioramenti ai contratti di lavoro ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

CASERTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui recentemente ha ritenuto di non considerare utile agli effetti delle promozioni il servizio prestato dai cancellieri in gradi inferiori ed ha escluso pertanto dallo scrutinio 51 cancellieri, provenienti dal gruppo C della stessa amministrazione.

« Non può tale decisione riportarsi al parere del Consiglio di Stato del 18 giugno 1946, in quanto questo fu emesso interpretando le norme sull'ordinamento degli impiegati pubblici, e non ha riguardo al particolare stato giuridico dei funzionari della giustizia che è disciplinato dall'ordinamento giudiziario. Ciò è tanto vero che lo stesso ministero, fino al 1949, e cioè a tre anni dal parere stesso, in applicazione dell'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario, ha sempre riconosciuto efficacia al servizio prestato nel gruppo C ai funzionari passati al gruppo B ». (5428).

RISPOSTA.. — « Il Ministero della giustizia, uniformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione III, in data 18 giugno 1946 (confrontare Relazione sessennio 1941-46, edizione 1949) ed alla decisione numero 485, in data 12 luglio 1950 dello stesso Consiglio di Stato, Sezione IV, non ha ritenuto utile, ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 9° del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il servizio prestato in gradi inferiori all'undicesimo. Il parere e la decisione di cui sopra furono emessi in occasione dell'interpretazione di norme contenute nello stato giuridico degli impiegati dello Stato (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), ma è da osservare che su tale regio decreto è modellato l'ordinamento del personale di cancelleria e segreteria approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Segnatamente, nel caso in esame, spiegano efficacia le norme generali contenute nell'articolo 2 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, con riferimento all'articolo 21 del succitato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« La questione, comunque, verrà quanto prima risolta dal Consiglio di Stato essendo stato proposto da alcuni interessati, avverso la cennata decisione, ricorso in sede giurisdizionale la cui discussione avrà luogo alla udienza del 23 ottobre 1951 ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* —

« Per sapere se ed in che modo intendono intervenire per ridurre le scandalose differenze fra i prezzi di cessione dai produttori e quelli di vendita al dettaglio della frutta, degli ortaggi e di altri prodotti agricoli.

« Sembra che l'inconveniente potrebbe notevolmente ridursi, specialmente nei grandi centri ov'è più accentrato, con una opportuna disciplina dei mercati e col favorire la vendita diretta, anche al dettaglio, da parte dei produttori diretti ». (5675).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che da parte del Comitato interministeriale prezzi sono state emanate già delle circolari ai dipendenti Comitati provinciali prezzi, perché seguissero con particolare diligenza l'andamento del mercato della frutta e della verdura. Con circolare del 26 giugno è stato dato incarico al Comitato provinciale di esercitare una particolare vigilanza nei mercati generali e nelle vendite al consumo per eliminare qualsiasi manovra speculativa nei prezzi. Gli stessi Comitati sono stati incaricati di svolgere, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e della categoria interessata, qualsiasi azione atta a ridurre i gravami dei mercati all'ingrosso ed al minuto, nonché di contenere i costi di distribuzione che gravassero eccessivamente sul prezzo dei prodotti orto-frutticoli.

« Per quel che riguarda, poi, il secondo punto dell'interrogazione, è stato da tempo predisposto un nuovo schema di legge per la disciplina dei mercati all'ingrosso orto-frutticoli, schema che recentemente è stato diramato per il concerto delle altre amministrazioni interessate. Tale schema mira, tra l'altro, a favorire l'aumento dell'offerta dei prodotti orto-frutticoli, specie nei grandi centri, concedendo a questo scopo la possibilità ai produttori e commercianti all'ingrosso di vendere i propri prodotti anche fuori dei mercati. Ciò perché molti regolamenti di mercato vietano oggi l'esercizio di detta attività commerciale giustificando tale divieto col disposto dell'articolo 1, n. 11, del regio decreto-legge 16 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione dei pubblici servizi, che riconosce ai comuni la facoltà di assumere l'impianto e l'esercizio dei mercati pubblici anche con diritto di privativa.

« Circa poi l'opportunità di emanare provvedimenti atti ad agevolare la vendita diretta al dettaglio, da parte dei produttori diretti, si fa presente che essi possono esercitare tale attività di vendita purché siano muniti della licenza di commercio in sede stabile prevista

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

dalla legge 16 dicembre 1926, n. 2174, o di quella per il commercio ambulante di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327. In merito al rilascio delle suddette licenze, questo Ministero, con circolare numero 122/C del 1° agosto 1946, invitò i prefetti di tutte le province a dare disposizioni alle autorità comunali, onde facilitare quanto più possibile la vendita dei prodotti orto-frutticoli ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritiene opportuno istituire nel comune di Guglionesi (Campobasso), per aiutare i numerosi disoccupati locali, il corso-scuola per terrazzieri, il corso-scuola per muratori ed il cantiere-scuola di rimboschimento, che sono da tempo invocati dalla laboriosa popolazione di detto comune ». (5717 e 5896).

RISPOSTA. — « Nel piano provinciale stabilito di comune accordo fra il prefetto, l'Ufficio provinciale del lavoro e la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, la proposta riguardante l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Guglionesi è preceduta da altre riguardanti comuni dove più urgente è la necessità d'intervento in relazione allo stato della locale disoccupazione. In occasione della prossima assegnazione di fondi sarà esaminata, nei limiti delle disponibilità, la possibilità di accogliere o meno la proposta segnalata ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Ururi (Campobasso) un cantiere-scuola, che è indispensabile per recare ausilio alla notevole disoccupazione locale ». (5718).

RISPOSTA. — « La proposta per il prolungamento del cantiere di lavoro già esistente nel comune di Ururi sarà presa in esame in occasione della prossima distribuzione di fondi e, nei limiti delle disponibilità, sarà fatto il possibile per accoglierla ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla proposta di istituzione di un cantiere di rimboschimento in località Pianella nel comune di San Massimo (Campobasso) ». (5719).

RISPOSTA. — « Nel piano provinciale disposto dall'Ufficio provinciale del lavoro di concerto con il prefetto e la Commissione provinciale di collocamento di Campobasso la proposta per l'istituzione di un cantiere-scuola di rimboschimento per il comune di San Massimo è preceduta da altre che riguardano comuni dove, a giudizio degli enti che hanno disposto il piano, la disoccupazione locale richiede più urgenti interventi. In occasione della prossima assegnazione di fondi sarà esaminata la possibilità, nei limiti delle disponibilità, di accogliere o meno la segnalata proposta ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso), per il sollievo della disoccupazione locale, il cantiere-scuola di rimboschimento e di sistemazione montana, di cui è stato redatto il progetto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, ora all'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». (5720 e 5786).

RISPOSTA. — « La proposta per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Acquaviva Collecroce, è stata inclusa nel piano provinciale, preceduta, peraltro, nella graduatoria da altre di più urgente necessità in relazione allo stato della locale disoccupazione. In occasione della prossima assegnazione di fondi sarà esaminata la possibilità di accogliere o meno, nei limiti delle disponibilità, tale proposta ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali il progetto per la istituzione di un cantiere-scuola di rimboschimento nel comune di Roccavivara, località "Badia Santa Maria del Canneto" non è stato compreso, pur essendo tanto importante, dall'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, fra le proposte di istituzione di cantiere ». (5721).

RISPOSTA. — « In merito a quanto fatto presente assicuro che nel piano provinciale è stata inclusa una proposta per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Roccavivara, ma tale proposta, nel piano stesso, concertato dal prefetto, dall'Ufficio provinciale del lavoro e dalla Commissione provin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

ziale per il collocamento di Campobasso, è preceduta da altre di più urgente necessità, fra le quali una relativa alla istituzione di un cantiere-scuola di lavoro per lo stesso comune. Mentre, per quanto riguarda il cantiere di lavoro, si farà il possibile, nei limiti delle disponibilità, di adottare favorevoli determinazioni, la proposta per quello di rimboschimento sarà presa in esame in occasione di un successivo finanziamento ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora iniziata la costruzione nel comune di Filignano del fabbricato dell'INA-CASA, per la quale pare siano stati assegnati 9 milioni ». (5750).

RISPOSTA. — « Per il comune di Filignano (Campobasso) sono stati stanziati milioni 9,5 nel piano del secondo anno e l'incarico di stazione appaltante è stato affidato all'Istituto autonomo case popolari di Campobasso. Le prime proposte di aree presentate dal comune non furono però riconosciute accettabili e successive proposte risultarono del pari incomplete. Solamente in data 22 giugno pervenne la documentazione completa di una nuova area situata in Largo Taverna, che il Consiglio comunale aveva deliberato di cedere nella seduta del 13 giugno. L'area stessa è stata riconosciuta idonea e, quindi, solamente ai primi di luglio la gestione INA-CASA ha potuto affidare l'incarico della progettazione. La gara di appalto, salvo imprevisti, potrà essere esperita nel prossimo mese di settembre ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di istituire nel comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro ed un cantiere-scuola di rimboschimento, necessari per ovviare alla notevole disoccupazione locale ». (5785).

RISPOSTA. — « Nel piano dei cantieri e corsi per l'anno 1951-52 relativo alla provincia di Campobasso, predisposto dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sentiti il prefetto e la Commissione provinciale per il collocamento, è compresa la proposta per l'istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Acquaviva in Isernia. Tale proposta non è compresa, però, nei primi posti della graduatoria compilata in relazione ai problemi della disoccupazione di ogni comune

della provincia e non è possibile, quindi, fin da adesso, precisare se il cantiere sarà istituito. Nel piano stesso, infine, non è stata fatta alcuna proposta per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nel detto comune, e pertanto essa non potrà essere presa in esame ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la proposta formulata dall'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, di istituzione di un corso professionale per vivaisti forestali da tenersi nel comune di Campochiaro (Campobasso) ». (5807).

RISPOSTA. — « In merito alla proposta di un corso professionale per disoccupati "vivaisti forestali" da istituire in Campochiaro l'istituzione del corso stesso è stata autorizzata con decreto interministeriale 28 giugno 1951, comunicato agli enti ed uffici interessati il 2 luglio corrente anno ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere in qual modo intende eliminare od almeno diminuire la non lieve disoccupazione esistente nel comune di Bonefro (Campobasso) ». (5808).

RISPOSTA. — « Allo scopo di diminuire la disoccupazione esistente nel comune di Bonefro, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, sentita la competente commissione provinciale per il collocamento, ha inoltrato una proposta per il prolungamento del cantiere-scuola di lavoro già esistente in Bonefro. Per tale proposta, si farà il possibile, nei limiti delle disponibilità, di adottare favorevoli determinazioni in occasione della prossima distribuzione di fondi ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno procedere con la maggiore possibile sollecitudine alla nomina del titolare della pretura nel comune di Bonefro in provincia di Campobasso ». (5812).

RISPOSTA. — « Il Ministero della giustizia si è preoccupato di provvedere al più presto alla nomina del titolare della pretura nel comune di Bonefro, in seguito al trasferimento ad altra sede del dottore Di Lalla che vi pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

stava servizio fin dal dicembre 1946, e a tal fine dispose la pubblicazione della vacanza suddetta nel bollettino ufficiale numero 11 del 16 giugno 1951. Una sola domanda, però, è pervenuta, quella dell'uditore Vitiello Raffaele, destinato nel maggio scorso al tribunale di Alba per esigenze di servizio. Sarà provveduto a ricoprire la vacanza nella sede anzidetta in occasione dei trasferimenti degli uditori e degli aggiunti giudiziari ad uffici di pretura in ottemperanza all'articolo 7 ultimo comma della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Il Ministro: TOSATO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda, per venire in aiuto dei disoccupati del comune di Capracotta (Campobasso), disporre ivi la istituzione di un cantiere di lavoro ». (5830).

RISPOSTA. — « In merito mi pregio che la proposta per l'apertura di un cantiere-scuola nel comune di Capracotta è preceduta nel piano provinciale, disposto dall'Ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, da altre proposte relative a comuni in cui più urgente è la necessità d'intervento in rapporto alla locale disoccupazione. L'opportunità di accogliere la proposta in parola potrà essere esaminata in occasione della distribuzione dei fondi stanziati attualmente per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per disporre la prosecuzione del cantiere di rimboscimento, già istituito nel comune di Carpinone (Campobasso). (5831).

RISPOSTA. — « La proposta per il prolungamento del cantiere di rimboscimento nel comune di Carpinone (Campobasso) sarà tenuta in particolare evidenza e sarà fatto tutto il possibile, nei limiti delle disponibilità, perché siano adottate favorevoli determinazioni in proposito, in occasione della prossima assegnazione di fondi ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga disporre che sia istituito nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) il cantiere scuola di rimboscimento e di si-

stemazione montana, progettato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso ». (5832).

RISPOSTA. — « Sull'argomento si comunica che la proposta per l'istituzione di un cantiere scuola di rimboscimento nel comune di Castel San Vincenzo, è preceduta, nel piano provinciale concertato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dalla commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, da altre di più urgente necessità in relazione alla disoccupazione esistente in altri comuni della provincia. L'opportunità che sia accolta la proposta in questione potrà essere esaminata in occasione della distribuzione dei fondi stanziati attualmente per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda, per il sollievo della disoccupazione nel comune di Castellino sul Biferno, Petrella Bifernina, Matrice e Campolieto (Campobasso), disporre altri stanziamenti per il completamento della costruzione della rotabile forestale, progettata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, che mira a congiungere la nazionale numero 87 con la provinciale frentana ». (5833).

RISPOSTA. — « Questo Ministero infatti può assicurare che, in occasione della compilazione del piano di cantieri da eseguirsi nella prossima stagione sarà esaminata la possibilità di finanziare quelli necessari per l'ultimazione della rotabile forestale che congiunge la nazionale numero 87 con la provinciale frentana ».

Il Ministro: RUBINACCI.

D'AGOSTINO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intendono porre sollecitamente in atto la continuazione del braccio ferroviario Schettino-Regalbuto (Catania), questo già ultimato e prossimo al collaudo: continuazione richiesta che da Regalbuto porterebbe a Nicosia, nel cui territorio sono state già d'atempo eseguite le principali opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.) ». (5569).

RISPOSTA. — « Il tronco ferroviario Regalbuto-Nicosia, in prolungamento di quello — in corso di ultimazione — Schettino-Regalbuto, è compreso nel programma delle opere ferroviarie che si è previsto di eseguire in Sicilia in un decennio. Per la costruzione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

tale tronco è stato studiato un progetto di massima, ma nessuna opera è stata sinora iniziata. Alcune opere d'arte, eseguite nel territorio di Nicosia ed alle quali si fa riferimento, non riguardano il tronco Regalbuto-Nicosia, ma l'altro tronco Nicosia-Leonforte, che si è deciso, sin dall'anno 1948, di abbandonare, in quanto le eccezionali difficoltà costruttive già incontrate ne avrebbero reso eccessivamente oneroso il completamento e, successivamente, l'esercizio, tenuto presente, altresì, che l'entità del traffico non si prevede rilevante.

« Per il tronco di linea Regalbuto-Nicosia si è disposto lo studio del progetto esecutivo; ma, nelle attuali condizioni di bilancio, non è possibile prevedere, anche dopo approntato tale progetto, quando si potrà procedere alla esecuzione dei lavori, mancando ancora il necessario finanziamento ».

Il Ministro: MALVESTITI.

FAILLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se gli risulti che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, accettando la richiesta dei familiari, abbia autorizzato o intenda autorizzare il pretore di Comiso a raccogliere una perizia medica sulle condizioni della giovane Lucia Latino, attualmente in stato di arresto, e che sarebbe ridotta in condizioni fisiche veramente pietose a causa di maltrattamenti e sevizie ad opera della polizia ». (5573).

RISPOSTA. — « Assicuro che il procuratore della Repubblica in Ragusa su istanza presentata nell'interesse di Latino Stella in data 25 giugno 1951, ha autorizzato il pretore di Comiso a procedere a perizia nei confronti di Latino Nunziata e Latino Stella. Poiché sono tuttora in corso indagini onde accertare eventuali responsabilità in ordine ai fatti oggetto della istruttoria non sono per ora in grado di fornire più precise notizie ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

FANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in considerazione della grave disoccupazione locale, intenda concedere un cantiere di lavoro al comune di Brocco in provincia di Frosinone. La relativa documentazione è stata rimessa al Ministero del lavoro dal Genio civile di Frosinone ». (5784).

RISPOSTA. — « I piani provinciali per l'istituzione di cantieri scuola nel corrente esercizio 1951-52 sono redatti dai competenti uffici del lavoro e della massima occupazione sen-

tite le commissioni provinciali per il collocamento, in base ad una valutazione comparativa delle necessità di ciascun comune. Nel piano relativo alla provincia di Frosinone non è compresa la proposta di istituzione di un cantiere di lavoro per il comune di Brocco, in quanto, a giudizio degli enti sopraindicati, il problema della disoccupazione è meno assillante che in altri comuni della provincia ».

Il Ministro: RUBINACCI.

GRECO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se sia vero quanto è stato oggetto di pubblicazioni giornalistiche, e cioè che il Ministro dottor Cristoforo Fracassi, per favorire interessi familiari, ebbe, nell'adempimento delle sue funzioni di Ministro d'Italia al Cairo, a danneggiare gravemente la cittadina egiziana El Masrj Mohassen; e se risponde al vero che, chiamato con ordinanza dal tribunale di Roma ad interrogatorio, quale convenuto nella stessa causa Mohassen-Alliata-Fracassi, ebbe a giovare del suo trasferimento a Pretoria per non comparire innanzi al tribunale, e, senza addurre giustificazioni di sorta, ostacolando così gravemente il corso della giustizia.

« L'interrogante chiede di conoscere quali apprezzamenti e provvedimenti intenda adottare l'onorevole Ministro per i fatti lamentati, i quali, indubbiamente, se veri, ledono il senso di responsabilità giuridica e morale di chi è rivestito di alte funzioni di rappresentanza e ne intaccano il prestigio presso la pubblica opinione all'estero ». (5734).

RISPOSTA. — « Agli atti di questo Ministero nulla risulta in merito a quanto forma oggetto della prima parte di detta interrogazione, che in data 26 luglio 1949, inviò un telesspresso alla Legazione d'Italia in Egitto dando notizie sulla signora El Masry Mohassen senza ordinarne la comunicazione alle autorità egiziane, ma ad ogni buon fine e per quelle comunicazioni che, se del caso, il ministro Fracassi avesse ritenuto di fare. Il ministro dato il tenore del telesspresso si astenne da comunicazioni. Successivamente la signora El Masry si rivolgeva al Ministero dell'interno italiano esprimendo il desiderio che le notizie sul di lei conto, di cui alla precedente comunicazione, fossero trasmesse all'indirizzo del di lei parente Iskander Pacha.

« Questo Ministero degli esteri, con telesspresso del 5 ottobre 1949 riferiva alla Legazione d'Italia in Egitto il desiderio della El Masry. Il telesspresso giungeva al Cairo men-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

tre il ministro Fracassi trovavasi in congedo. Rientrato successivamente in sede egli provvedeva a dare le desiderate comunicazioni ad Iskandar Pacha trasmettendogli con lettera autografa d'accompagnamento copia integrale delle informazioni del Ministero dell'interno. Ogni ulteriore apprezzamento della questione è di competenza dell'autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio.

« Sulla seconda parte della interrogazione concernente la partenza del ministro Fracassi per pretoria risulta che lo stesso, nominato ministro a Pretoria con decreto presidenziale in data 2 gennaio 1951 doveva raggiungere entro breve termine quella residenza. In realtà egli partì invece il 19 aprile 1951. La prova per interrogatorio del ministro Fracassi non fu notificata al suo avvocato dal tribunale che dopo la sua partenza per il Sud Africa e l'avvocato, come risulta da dichiarazione inviata dallo stesso, non poté nemmeno comunicare l'ordinanza del tribunale al ministro Fracassi ormai in viaggio ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza che nella provincia di Treviso i panificatori non rispettano alcune norme importanti previste dalla legge, come: l'orario di lavoro, l'occupazione di donne e giovani, norme igieniche, legge sul collocamento, ecc., e che l'Ispettorato del lavoro, circolo regionale di Venezia, denuncia alle ditte interessate i nominativi dei denunciati nei confronti dei quali le ditte prendono serie misure che arrivano in taluni casi anche al licenziamento. L'interrogante chiede quali misure si intendano adottare per far rispettare la legge e per eliminare l'inconveniente segnalato ». (5621).

RISPOSTA. — « La questione prospettata ha da tempo richiamato la particolare attenzione di questo Ministero; infatti il competente circolo regionale del lavoro ha intensificato al massimo la vigilanza per l'osservanza di tutte le norme legislative in materia di lavoro da parte delle aziende di panificazione della provincia di Treviso, non mancando, altresì, di adottare efficaci interventi per quanto riguarda l'applicazione delle norme contrattuali relative al divieto del lavoro femminile (parenti dei datori di lavoro) nei panifici e dell'assunzione di turnisti in sostituzione del personale fisso in godimento di ferie. Con particolare attenzione sono state seguite le eventuali ina-

dempienze in materia di lavoro notturno e di riposo settimanale.

« Per quanto riguarda il primo punto, a seguito delle numerose ispezioni disposte principalmente nel capoluogo della provincia e nei comuni più importanti, nei casi di riscontrata infrazione è stato provveduto senz'altro alla denuncia all'autorità giudiziaria. In argomento è da tenere anche in dovuto rilievo che, recentemente, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, d'iniziativa di questo Ministero — che sarà quanto prima sottoposto all'esame del Parlamento — con il quale sono inasprite notevolmente le penalità stabilite dalla legge 22 marzo 1908, n. 105, e si prevede anche che, in caso di recidiva, per l'esercente possa essere applicata la sospensione dell'esercizio dell'industria e, pertanto, è legittimo ripromettersi, dall'approvazione di tale provvedimento, una maggiore osservanza per gli obblighi sanciti dalla citata legge numero 105.

« Si fa, altresì, presente, al riguardo, che gran parte delle numerose domande presentate per ottenere autorizzazioni ad anticipare i lavori di panificazione, sono state dichiarate inaccoglibili, onde infrenare il più possibile eventuali deroghe al divieto di lavoro notturno, anche entro i limiti della vigente legislazione. Per quanto concerne l'osservanza della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo settimanale e domenicale è necessario far rilevare che l'accertamento delle infrazioni non si presenta particolarmente facile dato che i lavoratori, per quanto opportunamente interrogati anche in assenza del datore di lavoro, non sempre ammettono di non godere del riposo settimanale.

« Si può, comunque, assicurare che l'azione di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro di Venezia è sempre stata continua ed efficace e numerosi sono stati i casi di provvedimenti contravvenzionali adottati nei confronti di titolari di panificio nella provincia di Treviso per infrazioni alle varie leggi sul lavoro; nei casi di lievi infrazioni le aziende sono state invece diffidate alla esatta osservanza delle norme in vigore. Nell'azione di vigilanza le aziende sono state inoltre invitate ad attenersi a tutte le norme contenute nei contratti di lavoro, particolarmente per quanto riguarda il trattamento economico, e l'azione svolta ha fatto sì che i lavoratori abbiano avuto liquidato quanto di loro spettanza.

« Circa, infine, l'affermazione contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione è opportuno precisare che non risulta che ad aziende sia stato reso noto, da parte di funzionari o

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

agenti dell'Ispettorato di Venezia, il nominativo della persona o dell'Ente che aveva segnalato l'azienda come inadempiente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se, di fronte alla grave situazione determinatasi in seguito alla importazione attuata dal Governo di farina americana, che provoca il dilagare della disoccupazione dei lavoratori addetti ai molini, non si intenda importare grano invece di farina, in modo da poter ridare lavoro ai lavoratori disoccupati della categoria ». (5741).

RISPOSTA. — « Informo che si tratta di farina canadese acquistata a prezzi favorevoli cioè a valere sull'Accordo internazionale del grano (IWA); sono esattamente 76.000 tonnellate a dollari 127 per tonnellata resa costo nolo porti italiani. L'acquisto fu effettuato nel febbraio scorso a seguito della sospensione da parte del Governo degli Stati Uniti delle assegnazioni di grano IWA per il nostro paese e in relazione alla necessità di aumentare le disponibilità nazionali a causa anche della situazione internazionale. Per far fronte al fabbisogno nazionale si dovette esercitare il diritto di comperare il residuo della quota garantita nell'accordo internazionale presso gli altri paesi esportatori partecipanti all'Accordo stesso.

Avendo l'Australia quasi completamente esaurita la propria disponibilità non restava che rivolgersi al mercato canadese, il quale non disponeva che di farina di ottima qualità e di grano di qualità piuttosto scadente. Sotto l'urgenza di provvedere, mentre numerosi altri paesi si gettavano sulle rimanenti giacenze canadesi, si effettuarono acquisti per circa 280.000 tonnellate di grano canadese e, come detto, di 76.000 tonnellate di farina. Va tenuto comunque, in evidenza che, a fronte di una importazione complessiva per l'annata 1950-1951 di oltre 18.000.000 di quintali di grano, le importazioni di farina ammontano appena a quintali 760.000.

« È stata ed è tuttora costante preoccupazione degli organi responsabili di evitare al massimo la importazione di farina di grano e ciò appunto in considerazione delle connesse ragioni di natura sociale ed economica ».

Il Ministro del commercio con l'estero:
LA MALFA,

LATORRE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non intenda richiamare al rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione accordata alla società automobilistica SITA che, proprio in dispregio di tale concessione, stando alla notizia apparsa sul quotidiano di Taranto *Il Corriere del Giorno* del 1° luglio 1951, annunzia che la linea San Giorgio Lucano-Matera non passerebbe più dal comune di Ginosa (Taranto), con enorme danno economico di quella cittadina, ricco centro agricolo legato da quella linea ai paesi del Materano ». (5589).

RISPOSTA. — « Risulta rispondente a vero che la società automobilistica SITA intenderebbe abbandonare, nell'esercizio dell'autolinea San Giorgio Lucano-Matera, il transito per i centri di Ginosa e di Laterza. Infatti detta società in data 30 giugno 1951 ha presentato all'Ufficio della motorizzazione civile di Potenza domanda per la modifica in detti sensi dell'autolinea San Giorgio Lucano-Matera. Non è però altrettanto esatta l'affermazione fatta dal quotidiano *Corriere del Giorno* di Taranto secondo il quale la suindicata modifica di percorso sarebbe stata attuata a decorrere dal 1° luglio 1951.

« La proposta della società automobilistica SITA, prima di essere in un senso o nell'altro definita, va sottoposta a regolare formale istruttoria nel corso della quale la questione, attesa l'interdipendenza dell'autolinea San Giorgio Lucano-Ginosa-Matera con altri servizi automobilistici svolgentisi tra Matera, Ginosa e Taranto, verrà esaminata e discussa in apposita riunione intercompartimentale alla quale saranno invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali interessati. Fino a quando l'istruttoria di rito non sarà stata esperita e saranno state adottate determinazioni definitive in un senso o nell'altro, la società automobilistica SITA — cui, benché ciò fosse superfluo, è stato rivolto preciso avvertimento — è tenuta a svolgere il servizio con le modalità in atto stabilite eppertanto anche con transito della linea per i centri di Ginosa e La Terza ».

Il Ministro: MALVESTITI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quale ragione non è stato ancora corrisposto il premio di fine corso di lire 3000 agli 80 allievi impiegati fino al marzo 1950 presso il cantiere di rimboschimento del comune di Paola (Cosenza) e quando il premio verrà corrisposto ». (5817).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

RISPOSTA. — « In merito a quanto esposto si comunica che non è stato ancora possibile autorizzare la corresponsione del premio di fine corso, ammontante a lire 3000, agli allievi del cantiere di rimboschimento di Paola perché l'ente gestore, malgrado i ripetuti solleciti, non ha trasmesso al ministero il rendiconto finale, e ciò ad oltre dieci mesi dalla chiusura del cantiere. Solo da poco l'ente ha trasmesso il penultimo rendiconto che, peraltro, non si è potuto ancora approvare per l'incompletezza della documentazione allegata. ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere il motivo per cui è stata soppressa nella stazione di Macomer (Nuoro) (sulla stradale Olbia-Cagliari) la sala d'aspetto per viaggiatori di prima e seconda classe, mentre si è preferito destinare un locale disponibile per l'impianto di un buffet non altrettanto necessario e che in ogni caso poteva essere adattato in altro locale più piccolo. Gli uffici che a suo tempo adottarono tale strana decisione, evidentemente non tennero presente che nella stazione di Macomer, al centro delle comunicazioni della Sardegna, situata a 500 metri sul mare ed esposta d'inverno a tutte le intemperie, confluiscono tutti i viaggiatori provenienti specialmente dalla provincia di Nuoro e che, dovendo prendere le corse delle ferrovie statali per il nord ed il sud dell'Isola, sono costretti spesso a lunghe soste nella stazione in attesa dei treni. In relazione a quanto sopra l'interrogante chiede anche di sapere se il ministro dei trasporti intenda provvedere ad eliminare il lamentato inconveniente ». (5615).

RISPOSTA. — « L'avvenuta soppressione della sala d'aspetto di prima e seconda classe nella stazione di Macomer non è dipesa dalla necessità di far posto al caffè ristorante, già ubicato in altro locale, bensì dalla necessità di dare una diversa e più razionale sistemazione ai servizi ferroviari di stazione ed in tale circostanza il caffè ristorante è stato spostato dal locale precedentemente occupato in quello già adibito a sala d'attesa di prima e seconda classe. Per quanto il movimento di viaggiatori delle suddette classi facente capo a Macomer non sia molto elevato ed esista nel fabbricato di stazione altra sala d'attesa adibita a servizio promiscuo, informo di aver disposto perché venga riesaminata la questione nell'intento di ripristinare detta sala d'attesa ».

Il Ministro: MALVESTITI.

MANNIRONI E MARENGHI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere quali passi intenda fare e quali provvedimenti intenda adottare al fine di eliminare o almeno grandemente ridurre i danni e i pericoli derivanti al nostro movimento di esportazione e in genere all'economia generale del paese e in particolare di determinate regioni dalla legge recentemente approvata dalla Camera americana dei rappresentanti e che prevede, di massima, il divieto d'importazione in America, tra l'altro, di formaggi e altri prodotti caseari fino al 30 giugno 1952 ». (5859).

RISPOSTA. — « Informo che l'emendamento Andresen, nella forma modificata nella quale è stato approvato dalle due Camere legislative statunitensi alla fine dello scorso luglio, consiste in una norma legislativa che nell'ambito della Defence Production Act dà facoltà al Presidente degli Stati Uniti, su proposta del Ministero dell'agricoltura e per la durata di un anno, di vietare l'importazione negli Stati Uniti di alcuni prodotti alimentari, tra cui i formaggi e l'olio di oliva, quando tale importazione, a giudizio del ministero stesso, venga ritenuta dannosa per l'economia statunitense. Con ordinanza — entrata in vigore il 9 agosto — viene sottoposta a contingentamento l'importazione di formaggi da qualsiasi provenienza, destinati al consumo americano. Con tale ordinanza l'importazione di formaggi negli Stati Uniti non dovrà superare la media delle importazioni del triennio 1948-50; ciascun importatore americano potrà sdoganare negli ultimi 5 mesi del 1951, cinque dodicesimi dei quantitativi importati durante il triennio di riferimento documentabili sulla base delle bollette doganali.

« Non appena avuta notizia di tale provvedimento, la nostra Ambasciata a Washington ha provveduto a protestare presso il Dipartimento di Stato ed il Dipartimento dell'agricoltura contro l'adozione di misure limitatrici all'importazione dei prodotti caseari che colpiscono importanti e tradizionali correnti dell'esportazione italiana verso gli Stati Uniti, facendo presente che queste nostre esportazioni risultano tuttora in fase di ripresa a seguito dell'interruzione provocata dalla guerra e che pertanto l'adozione di quote di importazione riferite alla media dell'ultimo triennio, hanno l'effetto di impedire ogni ulteriore possibilità di sviluppo di queste tipiche esportazioni italiane, sviluppo che sarebbe invece tanto necessario dato il persistente forte deficit della bilancia commerciale e valutaria tra i due paesi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

« È stato inoltre fatto rilevare che con la limitazione di tali importazioni, si riducono in sostanza le possibilità per l'Italia di acquisizione di valuta pregiata indispensabile soprattutto per il pagamento di altre derrate americane (grano, cotone, ecc.) che trovano appunto nel nostro paese uno dei maggiori mercati di assorbimento e la cui esportazione interessa vasti e fondamentali settori dell'economia americana. Il Dipartimento dell'agricoltura statunitense ha preso atto delle considerazioni suesposte dichiarando di rendersi conto della nuova situazione creatasi per il mercato italiano. Peraltro, da parte nostra, bisogna pur rilevare che, di fronte al pericolo di ben più drastiche misure previste dall'applicazione dell'emendamento Andresen, l'adozione del sistema del contingentamento rappresenta la forma più attenuata di restrizione.

« Il Ministero del commercio estero provvederà all'adozione di qualsiasi misura ed iniziativa che serva ad agevolare il massimo utilizzo delle quote di contingenti da parte degli importatori americani di formaggio, eliminando ogni possibile dispersione delle quote dei contingenti assegnate ad ogni singola ditta importatrice e riducendo al minimo il rischio del rigetto di partite di formaggi di qualità scadente o contenenti impurità (in base alle analisi batteriologiche effettuate dagli ispettori della « food and Drug Administration »). Comunque la nostra Ambasciata a Washington provvederà a seguire la questione con la più vigile attenzione e ad intervenire nel momento opportuno per la revoca di tale provvedimento, non appena le circostanze lo consentiranno ».

Il Ministro: LA MALFA.

NITTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — « Per conoscere se rispondano a verità le informazioni pubblicate dal settimanale *Candido* del 15 luglio 1951 (n. 28), relative all'esistenza di un importante traffico, attraverso il nostro territorio nazionale, di automezzi bellici provenienti dagli Stati Uniti d'America e sbarcati probabilmente a Livorno; e per sapere se tale ingente materiale venga realmente — secondo le asserzioni del detto settimanale — diretto, attraverso il valico ferroviario di Chiasso, alla Cecoslovacchia e ad altri paesi d'oltre cortina ». (5780).

RISPOSTA. — « Le informazioni pubblicate nel settimanale *Candido* del 15 luglio 1951 (numero 28) sono destituite di fondamento. Le statistiche ufficiali del Ministero del com-

mercio degli Stati Uniti indicano che nel 1948 non vi è stata alcuna esportazione di « jeep » o « jeepone » a sei ruote (reconnaissance cars) nordamericane verso l'Italia o la Svizzera; negli anni 1949, 1950 e nei primi cinque mesi del 1951 non vi è stata alcuna esportazione dei suddetti veicoli verso l'Europa.

« Quanto al presunto transito da Chiasso di 20.000 veicoli militari, trattati di 1748 « jeeps » residuati di guerra, provenienti dall'Italia o diretti alla Svizzera: oltre il 50 per cento di detti veicoli era destinato direttamente al Governo federale svizzero, il resto a ditte private svizzere. Le eventuali destinazioni successive esulano dalla nostra competenza. Comunque, di recente è stato deciso, in sede interministeriale, che l'esportazione dei veicoli militari verso la Svizzera sarà subordinata, nel caso che gli acquirenti siano dei privati, alla presentazione di un « certificato di non riesportazione » governativo ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: TAVIANI.

PINO. — Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale. —

« Per sapere se siano a conoscenza dell'ordine del giorno recentemente votato dagli artigiani di tutti i mestieri di Messina e provincia, riuniti in assemblea in occasione della giornata dell'artigianato, e delle giuste rivendicazioni in esso contenute. E se e come intendono venire incontro alle vitali esigenze espresse dalla benemerita categoria ». (5665).

RISPOSTA. — « Alla data di presentazione dell'interrogazione, l'ordine del giorno, approvato dagli artigiani di Messina e provincia, riuniti in quella città il 1° luglio 1951, non era ancora a conoscenza di questo Ministero che ha dovuto pertanto rendersi parte diligente per poterne avere copia. I voti formulati nella riunione suddetta riguardano pressoché tutti i problemi di carattere generale che interessano l'artigianato (imposta di ricchezza mobile, proroga del blocco dei fitti e dei contratti, tutela dell'avviamento aziendale, credito alle imprese artigiane, assicurazioni sociali, contributi previdenziali, tariffe dell'energia elettrica, apprendistato) e in particolare, poi, invocano il sollecito corso di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

« Premesso, pertanto, che tale genericità di voti può riguardare sostanzialmente, e senza dubbio prevalentemente, l'indirizzo politico seguito dal Governo nei riguardi dell'artigianato, si ritiene di affermare che con la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

nomina di un apposito sottosegretario di Stato, è pienamente evidente, nel programma del nuovo Governo, lo intendimento di intensificare la politica artigiana e di dare sollecitamente a tutte le questioni e a tutti i problemi oggetto di tale politica quelle soluzioni che, invocate dalle categorie interessate, possono corrispondere anche ai generali interessi dello Stato, nell'ambito dei fondamentali criteri di giustizia distributiva e di valorizzazione di tutte le energie del paese, agli effetti economici e sociali. Circa la elencazione delle proposte di legge presentate dai parlamentari nominati nell'ordine del giorno si osserva che alcuni di essi e cioè quelli concernenti il credito e l'insegnamento dei mestieri artigiani, si contrappongono ai due schemi di disegni di legge finora elaborati dalla commissione consultiva per lo studio dei problemi dell'artigianato, istituita presso questo Ministero.

« Il primo schema di disegno di legge, concernente la disciplina dell'artigianato, è stato trasmesso al ministro del lavoro e della previdenza sociale e quello della pubblica istruzione per l'adesione necessaria prima di sottoporre lo stesso al Consiglio dei ministri; il secondo contenente « provvedimenti per il credito alle imprese artigiane sta per essere diramato per la preventiva adesione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, e della giustizia.

« La preventiva adesione, sui due disegni di legge, da parte delle amministrazioni competenti gioverà ad agevolare l'approvazione dei due provvedimenti dinanzi al Parlamento.

« Quanto alle altre provvidenze invocate per l'artigianato, è necessario tener presente che rientrano anche esse nella competenza di altre amministrazioni, alle quali le organizzazioni sindacali di solito si rivolgono direttamente per presentare le richieste della categoria. Il Ministero dell'industria e del commercio, per svolgere con la desiderata efficacia la propria adesione di interessamento presso le amministrazioni competenti, deve porsi in grado di prospettare caso per caso una appropriata disamina degli elementi tecnici sui quali possano ritenersi basate fondatamente le soluzioni invocate.

« È pertanto necessario che all'organo appositamente creato presso il ministero per lo studio dei problemi dell'artigianato, cioè la omonima commissione consultiva, sia assicurata dalle organizzazioni sindacali, a qualsiasi corrente politica esse appartengano, la più ampia e spassionata collaborazione sul terreno tecnico e che da ognuna di esse sia

riposta, altresì, nella efficacia dell'opera della commissione stessa la più ampia fiducia ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché venga finalmente conclusa e definita l'annosa pratica relativa al trattamento di richiamo, spettante al reduce signor Basilicò Giuseppe fu Francesco, residente nel comune di Gotto (Messina). Al riguardo l'interrogante si permette fare rilevare:

1°) che il Basilicò il 1° giugno 1940, con lettera numero 06648 di protocollo è stato assunto come impiegato presso la sede di Addis Abeba, dall'Ente nazionale industrie cinematografiche, con direzione generale in Roma;

2°) che lo stesso, in costanza di rapporto d'impiego col suddetto ente, veniva, in data 8 settembre 1940, richiamato alle armi, ed essendo caduto in prigionia il 7 aprile 1941, non rientrava in patria che il 9 gennaio 1947, come risulta dal foglio matricolare in atti;

3°) che avendo nel settembre 1947 inoltrato all'Istituto nazionale previdenza sociale di Messina, domanda di liquidazione del trattamento di richiamo, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 653 — essendo egli all'atto del richiamo in rapporto d'impiego con l'ENIC, ente privato — si vedeva negato, con nota 26 novembre 1949, questo diritto con la motivazione che al momento del richiamo egli non era in rapporto d'impiego con una ditta privata;

4°) che malgrado le controdeduzioni motivate ed i documenti chiarificatori prodotti dal Basilicò e malgrado il reclamo da lui subito inoltrato all'apposito Comitato, la pratica è rimasta, ormai da anni, indefinita, con la speciosa giustificazione di ulteriori accertamenti in merito al rapporto d'impiego ed alla posizione militare del reclamante ». (5773).

RISPOSTA. — « Il signor Basilicò ha chiesto il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, asserendo di essere stato richiamato alle armi l'8 settembre 1940, in costanza del rapporto d'impiego dallo stesso istaurato in data 1° giugno 1940 con l'Ente nazionale industrie cinematografiche. Il Comitato speciale della Cassa per il trattamento degli impiegati richiamati alle armi, esauriti gli accertamenti di rito, ha appurato che il Basilicò è stato richiamato alle armi due volte: la prima il 22 maggio 1940 restando sotto le armi fino al 3 giugno 1940, data con la quale venne esone-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

rato dal servizio militare quale funzionario dell'ENIC; la seconda l'8 marzo 1941. Quest'ultimo richiamo si è protratto, a seguito della sua cattura da parte degli inglesi, fino al 29 agosto 1947, data in cui venne posto in congedo.

« La richiesta del trattamento relativo è stata respinta in quanto al momento del secondo richiamo l'interessato non poteva far valere un rapporto d'impiego essendo stato licenziato dall'ENIC fin dall'11 gennaio 1941. L'interessato sostiene invece che il secondo richiamo sarebbe avvenuto l'8 settembre 1940 producendo, a sostegno delle sue asserzioni, un certificato militare rilasciato dal distretto militare di Messina il 28 gennaio 1948 e copia del foglio matricolare rilasciata il 31 luglio 1949, dai quali documenti risulterebbe appunto il richiamo dell'8 settembre 1940.

« Data la discordanza di tali dichiarazioni con un precedente certificato rilasciato dallo stesso distretto dal quale risultava come data del secondo richiamo l'8 marzo 1941, il Comitato speciale della Cassa predetta richiese al distretto di Messina di precisare definitivamente la data del secondo richiamo del Basilicò. In risposta a tale richiesta, il distretto in parola ha trasmesso una nuova copia del foglio matricolare, redatta il 18 luglio 1950, dalla quale risulta che la data del secondo richiamo è effettivamente quella dell'8 marzo 1941. Il Comitato ha pertanto concluso che il Basilicò è stato richiamato quando tra lui e l'ENIC non esisteva più alcun rapporto di impiego a seguito del licenziamento avvenuto, come sopra precisato, l'11 gennaio precedente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere, data la preoccupante disoccupazione ed il crescente disagio economico in cui da tempo versano i lavoratori del mare di Milazzo (Messina), è data la richiesta avanzata dalla locale sezione della Federazione italiana lavoratori del mare, per la istituzione a Milazzo di un corso di addestramento professionale per marinai autorizzati al traffico, se sia intervenuto o se intenda intervenire perché non venga più ulteriormente ritardata l'esecuzione del provvedimento ». (5796).

RISPOSTA. — « Al riguardo mi prego informare che la proposta per la istituzione di un corso per "marinai autorizzati al traffico" inoltrata dalla sezione di Milazzo della Fede-

razione italiana dei lavoratori del mare è stata trasmessa a questo Ministero dopo la formulazione del piano provinciale annuale dei corsi e comunque tardivamente, quando cioè si era già provveduto all'assegnazione alla provincia delle somme ad essa attribuibili. Assicuro che quanto segnalato sarà tenuto nella dovuta considerazione in sede di esame del nuovo piano provinciale per l'esercizio corrente, sempreché la proposta di istituzione del corso in argomento venga inclusa nel piano stesso ».

Il Ministro: RUBINACCI.

POLANO. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intendano provvedere alla concessione, agli assuntori delle ferrovie dello Stato, delle assicurazioni sociali e di un equo trattamento di buonuscita; ed in caso affermativo per quando contano di approntare il relativo provvedimento di legge ». (5585).

RISPOSTA. — « Al riguardo posso assicurare che l'ufficio competente ha già ultimato lo studio preliminare per l'attuazione di un trattamento di buonuscita e di pensione (tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale) agli assuntori delle ferrovie dello Stato. Quanto prima la questione sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e verrà chiesto il preventivo nulla osta al Ministero del tesoro. Dopo di ciò si procederà senz'altro a concretare il relativo disegno di legge ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga esistere — come indubbiamente esiste — evidente contrasto tra la disposizione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1951, n. 143 (la quale, per il conferimento d'ufficio delle esattorie vacanti a seguito di rescissione del contratto esattoriale chiesta dagli esattori per insufficienza dell'aggio determinato, a norma della legge 15 dicembre 1949, n. 944, non prevede che la sola limitazione di non attribuire un aggio superiore al 10 per cento) e la circolare numero 179 del 29 marzo 1951, protocollo numero 403314, emanata da codesto dicastero, direzione generale delle imposte dirette, divisione IV (la quale contiene la precisazione che "l'aumento previsto dal predetto articolo 2 non può essere consentito, in nessun caso, all'esattore in carica che, essendosi avvalso della facoltà di rescissione del contratto, riprenda successivamente la stessa gestione con nomina d'uf-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

ficio »); e per conoscere se, conseguentemente, non intenda revocare con nuova circolare la detta precisazione, sinora fonte di controversie a danno dell'erario ». (5608).

RISPOSTA. — « L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, stabilisce il limite massimo di aggio per le esattorie collocate d'ufficio in seguito a rescissioni del contratto, chiesto ai sensi della legge 15 dicembre 1949, n. 944. Allo scopo, peraltro, di evitare che siano avanzate richieste di rescissioni soltanto per speculazione, con circolare 29 marzo 1951, numero 403314/179, è stata esclusa la possibilità di un aumento d'aggio nei riguardi di coloro che, dopo aver ottenuto la rescissione in parola, abbiano chiesto il conferimento della medesima esattoria. Si tratta di una precisazione necessaria, suggerita dall'esperienza, che non è in contrasto con la norma di legge, ma ne costituisce logica interpretazione. Non si ritiene che possano sorgere controversie dannose per l'erario, come non se ne verificarono lo scorso anno, dato che il conferimento d'ufficio di gestioni esattoriali è una facoltà dell'amministrazione e non costituisce un diritto da parte dei richiedenti ».

Il Ministro: VANONI.

ROBERTI E BASILE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — « Per conoscere quali misure il Governo intenda prendere a tutela di quei lavoratori italiani emigrati in Australia i quali vengono colà adibiti in condizioni antigiuridiche ed inumane a lavori minerari per l'estrazione di amianto blu, lavori che si svolgono per giunta a distanza di circa 200 chilometri dal più vicino impianto sanitario ». (5754).

RISPOSTA. — « Si assicura che appena il Ministero degli affari esteri ebbe notizia delle disagiate condizioni in cui versavano alcuni nostri lavoratori reclutati dalla " Blu Asbestos Company " nello scorso aprile (circa una trentina) provvide subito ad interessare il Consolato in Melbourne il quale, del resto, avvertito da altra fonte, aveva già, da parte sua, agito di iniziativa presso le competenti autorità australiane per gli accertamenti ed i passi del caso. Si ha motivo di ritenere che tale azione possa portare ad un miglioramento delle lamentate condizioni, miglioramento del resto già in atto anche perché si è ottenuto che le famiglie raggiungessero subito i lavoratori espatriati. I reclutamenti per la " Blu Asbestos Company " sono stati comunque sospesi ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

TOZZI-CONDIVI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire con circolare la interpretazione da darsi all'articolo 5 della legge 19 dicembre 1949, n. 957, là dove dice che gli onorari e diritti sono aumentati del doppio, del triplo, ecc., in quanto alcuni magistrati ritengono che in base a detta disposizione gli aumenti debbano giungere al doppio, al triplo, ecc., della tariffa prima vigente. Per cui, in base a detta interpretazione, essi magistrati ritengono, ad esempio, che la tariffa base di lire 250 per cause sopra le lire 500.000 debba essere portata a lire 500, nel mentre altri — e moltissimi consigli dell'ordine — ritengono che debba essere portata a lire 750 ». (5820).

RISPOSTA. — « La liquidazione degli onorari e diritti di procuratore per prestazioni giudiziarie in materia civile è di specifica competenza dell'autorità giudiziaria che vi provvede, a norma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, nella stessa sentenza che definisce il giudizio. Appare pertanto evidente che questo Ministero non ha la possibilità di intervenire " con circolari ", né in altro modo, in materia che è riservata alla competenza dell'autorità giudiziaria, ai fini della interpretazione della norma di cui all'articolo 5 della legge 19 dicembre 1949, n. 957, che apporta modificazioni alla legge 13 giugno 1942, n. 794.

« Le parti tuttavia hanno facoltà di impugnare le decisioni che non ritengano conformi ad una esatta interpretazione della legge ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere a chi debba rivolgersi un comune per avere la rifusione dei danni di guerra ai mobili degli uffici giudiziari della sua circoscrizione. L'interrogante osserva che, se è vero che incombe al comune l'onere del primo arredamento, non può gravare sul comune l'onere del rinnovo dell'arredamento andato distrutto per causa di guerra ». (5910).

RISPOSTA. — « In forza della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono obbligatorie per i comuni le spese per i locali ad uso degli uffici giudiziari nonché quelle per la fornitura e la riparazione dei mobili e degli impianti per i detti uffici. Per quanto riflette il risarcimento danni dei beni mobili degli enti pubblici locali distrutti o gravemente danneggiati a causa di eventi bellici, l'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, dispone che alla ricostru-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1951

zione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali sarà provveduto dal Ministero dei lavori pubblici. Non sembra, tuttavia, che detta disposizione possa essere utilmente invocata dai comuni per i mobili che essi sono tenuti a fornire agli uffici giudiziari, in quanto l'articolo 6 della citata legge 24 aprile 1941, n. 392 stabilisce che i mobili degli uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprietà dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1941, previa compilazione dell'inventario entro un mese dalla pubblicazione della legge. Il capoverso del citato articolo prescrive poi che " saranno del pari iscritte nell'inventario di ciascun ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai comuni agli uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata ".

« Dal che emerge che il comune, non essendo proprietario, non può neppure pretendere dallo Stato di essere risarcito dei danni causati dalla guerra a cose che sono divenute, *ope legis*, di proprietà di quest'ultimo. D'altra parte, lo Stato non è tenuto alla ricostruzione dell'attrezzatura degli uffici giudiziari, dato che, per la generale disposizione contenuta nella ricordata legge 24 aprile 1941, n. 392, tale obbligo è addossato ai comuni; mentre lo Stato corrisponde ad essi un contributo fisso stabilito nella tabella annessa alla legge e che, per l'anno 1950, è stato elevato a 12, 10 e 8 volte, a seconda che trattisi di comuni sede di Corte d'appello, di tribunale o di pretura.

« Questo Ministero, consapevole della situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi molti comuni i cui bilanci, per essere fortemente deficitari, non consentivano di so-

stenere spese che, pur essendo obbligatorie, risultavano oltremodo gravose a causa dell'elevato costo delle merci, ha ripetutamente cercato di soddisfare ai più gravi bisogni di molti uffici, con elargizioni di carattere straordinario che, però, non si sono dimostrate sufficienti a colmare le molteplici e gravi deficienze. E spera prossimamente di venire di nuovo incontro, direttamente ed in via del tutto eccezionale, alle necessità degli uffici giudiziari che sono più scarsamente dotati di mobilio, senza richiedere ai comuni ulteriori sacrifici finanziari, non appena sarà approvato il disegno di legge, di recente diramato, col quale vengono assegnati i fondi a tal fine destinati.

« Ciò posto, inesatto deve considerarsi, alla stregua della vigente legislazione, il rilievo fatto che, mentre ai comuni incombe l'onere del primo arredamento, non può gravare l'altro del rinnovo dell'arredamento stesso andato distrutto per causa di guerra. Invero l'articolo 1 dell' più volte citata legge 24 aprile 1941, n. 392, nella sua ampia e precisa formulazione, non dà luogo ad alcun dubbio, disponendo tassativamente che sono obbligatorie per i comuni " le spese necessarie per il primo stabilimento " degli uffici giudiziari (n. 1) e sono del pari obbligatorie, tra le altre, le spese necessarie per " la fornitura e la riparazione dei mobili e degli impianti per i detti uffici " (numero 2, parte seconda). Dal che deriva che un tale obbligo sussiste, qualunque sia la causa della lamentata deficienza ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.